

## I. ERBRECHT

### DROIT DES SUCCESSIONS

**83. Sentenza 22 dicembre 1921 della seconda sezione civile nella causa Bezzola e Consorti contre Pasquali e Consorti.**

La constatazione, che nel linguaggio comune Ticinese l'espressione « nipoti » comprende anche i figli dei figli di fratelli e sorelle del testatore (« pronipoti » in senso proprio) è una questione di fatto che sfugge all' esame del Tribunale federale. — Quesito di diritto è invece, se, in un caso speciale, esistano motivi per ritenere, che, malgrado quell'espressione di senso generico, il testatore abbia inteso escludere dalla successione i pronipoti. — Nella fatispécie la risposta è negativa.

A. — Il 4 febbraio 1920 moriva in Comologno l'Ing. Modesto Bezzola quondam Giacomo lasciando un testamento del seguente tenore :

« COMOLOGNO, 13 ottobre 1919.

» Memore di quanto fece per la famiglia lascio alla  
» signorina Tersilia Tonacini in assoluta proprietà quanto  
» possesso nel monte Telengo N<sup>1</sup> di mappa 2080, 2080<sup>a</sup>,  
» 346, 347 ½.

» Alla medesima in usufrutto sua vita natural  
» durante quanto possesso nel monte Ligunei N<sup>1</sup> di  
» mappa 1129, 1242, 251, 254, il bosco sotto Cortella  
» N<sup>o</sup> di mappa 2218.

» Avrà pure diritto ad un appartamento nella casa  
» della Barca con relativo appezzamento di orto.

» Potrà scegliere tra i miei vestiti, biancheria, calzature quanto le convenga (compresa la pezza di panno che si trova cucita nei giornali).

» Cappella Ronchetti 1571.

» Alla terra di Spruga cedo ogni mio diritto su quella  
» Cappellania.

» Il rimanente della mia sostanza ai nipoti.»

Eredi legittimi del de cuius a sensi dell'art. 458 al. 3 CCS sarebbero stati i discendenti di un fratello (Federico) e di due sorelle (Clara e Costantina) premorti, vale a dire 6 nipoti (gli attuali convenuti) e 8 pronipoti (gli attuali attori). I quali ultimi, con petizione dell'8 febbraio 1921, citavano i primi direttamente davanti il Tribunale di Appello del Cantone Ticino proponendo si giudicasse:

« 1° È riconosciuta negli attori la qualità di eredi  
» del fu Ing. Modesto Bezzola, già in Comologno.

» 2° Il riparto dell'eredità sarà fatto per stirpe, tra  
» i discendenti delle sorelle e del fratello del de cuius,  
» premorti.

» 3° Subordinatamente: Detto riparto sarà fatto per  
» teste, tra gli attori e i convenuti.

» 4° Più subordinatamente: Il riparto sarà fatto  
» per teste tra i nipoti viventi e decessi, quest'ultimi  
» rappresentati dai loro discendenti.»

La tesi principale sostenuta dagli attori consiste nel dire che tanto essi, pronipoti, che i convenuti (nipoti) devono ritenersi eredi testamentari, l'asse ereditario dovendo anzitutto essere diviso in stirpi, vale a dire in tre parti eguali tra gli eredi del fratello (Federico) e delle sorelle (Clara e Costantina) premorti.

Con risposta del 15 febbraio 1921 i convenuti conchiudevano domandando il rigetto della petizione. A loro modo di vedere, essi soli hanno diritto a succedere secondo il tenore letterale del testamento.

B. — Con sentenza del 18 maggio u. s. il Tribunale di Appello del Cantone Ticino giudicava:

1° La petizione di causa è ammessa nel senso che è riconosciuta agli attori la qualità di eredi del testatore.

2° L'eredità deve essere divisa per stirpe secondo

le norme dell'art. 458 CCS, spese e ripetibili a carico dei convenuti.

I motivi della sentenza sono in sostanza i seguenti: Secondo il linguaggio comune ticinese l'espressione « nipoti » significa non solo i figli e le figlie di sorelle e fratelli, ma anche i discendenti dei primi (pronipoti maschili e femminili). Che nel caso in esame il testatore non abbia avuto motivo speciale per escludere dalla successione i pronipoti, è dimostrato dagli atti e principalmente dalle deposizioni dei testi Pedrotta e Tersilia Tonacini.

C. — Da questa sentenza i convenuti hanno prodotto appellazione al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge.

*Considerando in diritto:*

1° — (Questioni di forma).

2° — Nel merito il punto cardinale della causa, vale a dire la questione di sapere se nel linguaggio volgare ticinese l'espressione « nipoti » comprenda non solo i figli di fratelli e sorelle (nipoti in senso strettamente proprio), ma anche i figli di questi figli (pronipoti in senso tecnico e proprio) è una questione di mero fatto che sfugge all'esame di questa Corte in virtù dell'art. 81 OCF. Ma anche a prescindere da questo preciso disposto di legge che, su questo punto, obbliga la Corte ad accettare senz'altro l'opinione del primo giudice, è evidente che il Tribunale federale non potrebbe scostarsene poichè si tratta di determinare la portata di una espressione secondo il senso attribuitole dal linguaggio locale, ovvio essendo che dell'uso locale niuno è meglio in grado di conoscere che appunto il giudice del luogo.

Ciò posto, la sola questione da decidersi è quella di sapere se nel caso particolare il testatore abbia inteso usare il termine « nipoti » nel senso comunemente accettato nel Cantone Ticino (vale a dire in senso esten-

sivo) o piuttosto l'abbia inteso in senso restrittivo, cioè conforme alla lettera : in altri termini, occorre decidere se esistono motivi concludenti per ammettere che il testatore abbia voluto avvantaggiare solo una parte delle persone che nel linguaggio comune cadono sotto l'espressione in questione (vale a dire i nipoti propriamente detti) ed escluderne l'altra (cioè gli attori, pronipoti).

Di tale questione, che è questione di diritto come quella che concerne l'interpretazione della volontà del testatore, questa Corte può invero conoscere liberamente e sovraneamente : ma anche su questo punto non ha motivo per dissentire dalla soluzione accolta in sede cantonale. Dato infatti che, secondo una interpretazione insindacabile, il termine « nipoti » usato dal testatore abbraccerebbe tanto i discendenti di primo come quelli di secondo grado di fratelli o sorelle, spettava alla parte che intendeva escludere l'altra dall'eredità (vale a dire ai nipoti convenuti) il dimostrare che malgrado il termine di senso generico usato, il testatore, per motivi speciali, aveva inteso favorire solo i nipoti e privare della successione i pronipoti. Ma tale prova i convenuti non pure non hanno raggiunto, ma nemmeno seriamente tentata. Per il converso, occorre ritenere che agli attori è riescita la prova che il testatore ha voluto favorire in egual modo gli uni e gli altri. Depongono infatti i testi Vittore Pedrotta e Tersilia Tonacini, assunti dalla parte attrice, che il de cuius, persona loro ben nota, affezionava egualmente nipoti e pronipoti e se pure qualche preferenza aveva, era a favore di alcuni dei « piccolini », cioè dei pronipoti. Asserisce inoltre il teste Gamboni, pure assunto dagli attori, che all'epoca della morte del testatore tutti i parenti si trovavano in buone relazioni seco lui, circostanza questa che pure sta a conforto dell'opinione del giudice cantonale che nessuna emergenza processuale permette di asserire che il testatore abbia inteso esclu-

dere i pronipoti dalla successione per devolverla unicamente ai nipoti.

Meno certa è la soluzione del quesito se l'istanza cantonale abbia fatto della legge buon governo dichiarando che il riparto della successione dovesse avvenire per stirpi a senso dell'art. 458 CCS. Ma questa questione sfugge all'indagine di questa Corte per volontà delle parti. Gli attori infatti hanno proposto come domanda principale questo modo di divisione che, accettato dall'istanza cantonale, non hanno fatto nè potevano fare oggetto di ricorso. I convenuti dal canto loro si sono limitati a proporre la reiezione pura e semplice della petizione, senza proporre la questione subordinata del modo di divisione della successione per il caso in cui gli attori dovessero venir ritenuti coeredi ;

*Il Tribunale federale pronuncia :*

L'appellazione è respinta.